MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 7

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

(2)

Versione in vigore dal 13 giugno 1999, non più in vigore dal 29 aprile 2006 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha disposto (con l'art. 63, comma 2) che sono fatti salvi gli effetti finanziari derivanti dal presente provvedimento.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-disciplina-degli-scarichi-delle-pubbliche-fognature-e-1995/art-7-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-11-maggio-1999-n-152/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it